

LA RIFORMA È GIÀ INIZIATA

# Tariffa libera e “compenso informato”

Libero accordo. Scritto se il cliente lo chiede. È questo l'approdo delle liberalizzazioni dopo il testa a testa sul preventivo obbligatorio. Ancora una volta la riforma va dove la deontologia è già arrivata. L'illecito disciplinare è sancito dalla Legge. Il nostro Codice a confronto con il Dl 1/2012.



di Carla Bernasconi  
*Vice Presidente Fnovi*

**L**a riforma del nostro Ordinaro si perfezionerà il 13 agosto. In questa data, scatterà la delegificazione: le norme in contrasto con i principi di riordino saranno automaticamente abrogate. Le disposizioni che rimarranno vigenti sa-

ranno invece raccolte in un testo unico entro il 31 dicembre 2012. Il processo è già in corso.

Le leggi che ci guideranno verso queste scadenze, la Manovra bis e la Legge di stabilità, sono state ereditate dal Governo Monti, che le ha già modificate due volte: in novembre con il decreto “salva Italia” e a fine gennaio con il “decreto liberalizzazioni”. Il nostro Ordine non è investito in maniera

traumatica da questo processo e il nostro Codice Deontologico non subirà stravolgimenti. Anzi, ancora una volta il Legislatore richiama il ruolo disciplinare dell'Ordine nel dettato normativo e scrive articoli e commi ricalcando il nostro Codice Deontologico. Alcune novità sono tuttavia molto delicate, perché entrano nel vivo del rapporto fra professionista e cliente. Una di queste riguarda l'in-

formazione sul compenso.

## TARIFFE

È sulle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico che, da anni, si gioca la partita delle liberalizzazioni. Il 24 gennaio siamo approdati alla loro abrogazione definitiva per tutte le professioni. Vi si potrà fare riferimento solo “nei casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale”, nei quali “il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”. La Federazione manterrà in essere lo Studio indicativo per

la determinazione dei compensi, che troverà applicazione anche in sede di valutazione di illecito disciplinare, qualora la misura del compenso non fosse adeguata all'importanza dell'opera.

## PATTUIZIONE

La determinazione del compenso non potrà più fare riferimento ad alcun tariffario, ma dovrà scaturire da un accordo, “pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale”. Il professionista deve rendere noto al cliente una serie di informazioni che gli consentano di acquisire

elementi utili ad una piena condivisione della pattuizione, compresi gli oneri fiscali e previdenziali. Fa al caso nostro la previsione di dover informare sul grado di complessità dell'incarico e sugli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, dal momento che la prestazione medica contiene una alea, cioè un grado di incertezza e di non prevedibilità. Per questo si parla di prestazione di mezzi e non di risultato. Le informazioni sul compenso devono essere “comprehensive di spese, oneri e contributi”. Il cliente deve sapere che la prestazione è soggetta a Iva (ad eccezione dei casi esenti previsti dalla

### DECRETO LEGGE 1/2012 (in vigore dal 24 gennaio)

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.

La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La misura del compenso deve essere resa nota in forma scritta se così richiesta dal cliente.

L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

### CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO VETERINARIO

**Art. 55 - Onorari professionali** - Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile. Ferme restando le previsioni di legge, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.

**Art. 32 - Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria** - (...) Il Medico Veterinario (...) Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. (...) Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.

**Art. 33 - Acquisizione del consenso** - (...) Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un'accettazione documentata.

## LE TAPPE DELLA RIFORMA

### **ENTRO IL 30 MAGGIO 2012 - Regolamento per le stp**

Adozione da parte dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico di un regolamento per completare la disciplina delle società tra professionisti.

**AL 13 AGOSTO 2012 - Adozione con DPR della riforma degli ordinamenti professionali. Abrogazione automatica di leggi non conformi ai principi di riordino.**

**ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 - Adozione del Testo Unico delle Leggi rimaste in vigore.**

legge) e contributo previdenziale, due voci che troverà in fattura. Dal 13 agosto dell'anno scorso, la manovra bis ha disposto la sospensione dall'Ordine nei casi di reiterata violazione dell'obbligo di emissione della fattura (v. Lex Veterinaria su questo numero).

## DEONTOLOGIA

Dal punto di vista deontologico, la Fnovi giudica favorevolmente il principio dell'informazione preventiva sui costi della prestazione. Il Codice Deontologico è già in larga misura attento alle informazioni da rendere all'utente della prestazione. È dovere del Medico Veterinario dare informazioni all'utente sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità (art. 26). Ma è soprattutto nel consenso informato (artt. 32 e 33) che si realizza una comunicazione di tipo fiduciario, intrinsecamente legata ai principi di correttezza professionale e di salvaguardia dei diritti della clientela. Nel nostro Codice è già stato previsto che questo tipo di informativa contenga anche i costi della prestazione e possa essere resa in forma scritta. La ratio è di accompagnare il cliente verso il più alto grado di adesione alla prestazione

e alle proposte diagnostico-terapeutiche. Del resto, il Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente.

Anche gli obblighi fiscali sono già previsti dal nostro Codice (art. 18), come valore deontologico, insieme a quelli previdenziali.

## RESPONSABILITÀ

Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull'assunzione della responsabilità professionale (art. 27 del Codice). È evidente che né la pattuizione del compenso, né il preventivo - orale o scritto che sia - né il consenso informato sollevano il professionista da responsabilità professionale. Tanto è vero che fra le informazioni da rendere al cliente, in sede di pattuizione del compenso, sono stati inseriti i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. È previsto dai principi di riforma - quindi con effettiva vigenza dal 13 agosto - che "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale". ●

## IN VIGORE

- Art. 3 - **Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche** del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla Legge di conversione del 14 settembre 2011, n. 148 (Manovra bis). L'articolo 3 elenca i principi di riordino degli ordinamenti professionali.
- Art. 10 - **Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti** della Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). L'articolo 10, oltre a stabilire l'adozione della riforma mediante DPR, ha introdotto la disciplina delle società tra professionisti.
- Art. 33 - **Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali** - del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". (Manovra salva Italia). Il provvedimento ha impresso un'accelerazione ai tempi della riforma, che dovrà completarsi entro il 13 agosto 2012.
- Art. 9 - **Disposizioni sulle professioni regolamentate** del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività* (Decreto liberalizzazioni). Il provvedimento introduce obblighi informativi nella pattuizione fra professionista e cliente.